

Gli esoneri e le esenzioni

Gli Esoneri	Le Esenzioni
Casi di esonero	Casi di esenzione
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; ✓ Corso di formazione specifica in medicina generale; ✓ Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi; ✓ Corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi; ✓ Corsi per il rilascio dell'attestato di micologo; ✓ Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013; ✓ Corso universitario, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU ✓ Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero, non presenti nel succitato elenco 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Congedo maternità e paternità; ✓ Congedo parentale e congedo per malattia del figlio; ✓ Adozione e affidamento preadottivo; ✓ Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche; ✓ Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap; ✓ Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza; ✓ Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza; ✓ Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza; ✓ Richiamo alle armi o missioni all'estero/Italia; ✓ Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale; ✓ Aspettativa per cariche pubbliche elettive; ✓ Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacco per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza. ✓ Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero ✓ Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992); ✓ Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.
È un periodo di formazione accademica durante lo svolgimento dell'attività professionale. Non c'è interruzione dello svolgimento dell'attività professionale.	Comporta l'interruzione dell'attività professionale.
L'esonero non attribuisce crediti, ma riduce l'obbligo formativo individuale. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.	Costituiscono sospensione temporanea dall'obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione <u>non sono conteggiate</u> ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze, si dovrà dare priorità agli "esoneri", ove queste indicazioni siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario.	
Sono diritti di cui il professionista può usufruire; non sono assegnati d'ufficio: è il professionista a doverne fare richiesta (inserimento nel portale Cogeaps , corredato da opportuna certificazione allegata). Le richieste inserite, vengono successivamente validate dall'Ordine.	
Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2011: non hanno rilevanza <i>certificativa</i> .	